

LEGGI E CONTRATTI
filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA
 Guglielmo Elmonesi, giudice, responsabile e coordinatore Piergiuseppe Alessi, avvocato Cgil di Bologna,
 docente universitario, Maria Giovanni Garofalo, docente universitario Myrante Micali, avvocato Cgil di Milano,
 Severino Nigro, avvocato Cgil di Roma, Enzo Marino e Nino Ruffano, avvocati Cgil di Torino

Approvata dalla Camera la legge di riforma
La Cassa integrazione

NOVELLO PALLANTI (*)

della Cassa integrazione, stabilendo regole e procedure che danno più certezza e maggiori garanzie

Per questo motivo sono da respingere le pretese confindustriali, dal momento che la legge nei casi di crisi aziendali (di

mercato, per ristrutturazione ecc.) stabilisce la possibilità di adire alle procedure per la concessione della Cig ma anche contemporaneamente, di usare le procedure della messa in mobilità dei lavoratori in esubero (leggi riduzione del persona-

le) appare assurda la pretesa di stabilire procedure sostanzialmente volte a ridurre il reale potere contrattuale dei lavoratori. Incomprensibile era inoltre la pretesa di disciplinare i licenziamenti collettivi solo quando il numero superasse le 10 unità

mensili. Del tutto pretestuosa l'invocazione in proposito, della direttiva comunitaria la quale, invece, espressamente prevede «la facoltà degli Stati membri di applicare o di introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori».

Tra le novità introdotte di segno positivo che hanno spinto il Pds al voto favorevole emergono i criteri certi per la concessione della Cig, il diritto alla Cig per le imprese commerciali con più di 200 dipendenti, agricole con più di 5 ed artigianali dell'indotto con più di 15 (il limite dei 15 dipendenti comprende gli apprendisti e quelli con contratto di formazione e lavoro), l'introduzione del criterio di rotazione dei lavoratori in Cig. L'istituzione della lista di mobilità e di una indennità di mobilità al livello della Cig goduta le facilitazioni previste per il reimpiego dei lavoratori in lista di mobilità.

Notevole importanza rivestono le procedure ed il ruolo attivo dei sindacati e delle istituzioni nei processi di ristrutturazione e di crisi aziendale; la definizione di criteri nella scelta dei lavoratori da porre in Cig e in mobilità, la possibilità dell'anticipazione totale dell'indennità di mobilità, l'incentivazione prevista per la ricollocazione dei lavoratori che usufruiscono dell'intervento Gepi, la certezza della Cig nel settore dell'edilizia nell'ipotesi di sospensione del lavoro connessa al mancato rispetto dei contratti di appalto per la realizzazione di opere pubbliche, i periodi di godimento dell'indennità di mobilità sono sconosciuti utili d'ufficio per il riconoscimento del diritto alla pensione e per la determinazione dell'importo della stessa.

Infine, è necessario considerare come la definizione di una nuova fattispecie di prepensionamento ancorata al requisito dei 30 anni di anzianità contributiva si presenti come la più corretta ed equa nei confronti di quelle affermate fino ad ora. Il problema dei prepensionamenti resta tuttavia aperto, e questa normativa può costituire un punto di riferimento per futuri provvedimenti.

Da qui non solo l'auspicio ma l'impegno del gruppo parlamentare comunista-Pds per una rapida e definitiva approvazione del provvedimento da parte del Senato.

(*) Capogruppo comunista-Pds della commissione Lavoro della Camera

Cerchiamo di chiarire fatti e idee

Si parlava da tempo della perequazione delle pensioni d'annata quando radio e televisione dicevano che sarebbe avvenuto entro l'estate infatti fino ad oggi non si è visto niente. Era una menzogna perché mancavano gli stanziamenti. Una sorpresa però c'è stata ed è quella che la perequazione è ora stata anche concessa a 38mila dirigenti dello Stato civili e militari, anche loro pensionati d'annata, ma questo dopo che, con la legge 501 del 21 aprile 5 maggio 1988, era stata concessa a tutti i pensionati magistrati d'annata dello Stato e successivamente a tutti i pensionati parlamentari. Ma per quest'ultimi poi la pensione è stata tramutata, con data retroattiva, in vitalizio in modo da pagare meno tasse e avere rimborsate quelle pagate anni prima. Quello però che non condivide è il sistema usato da chi può nell'elargire la perequazione e mi riferisco alla Consulta e alla Corte costituzionale.

Ora che i fondi ci sono piuttosto che seguire un sistema gerarchico sarebbe più giusto andare per fasce di età rivalutando ora, per esempio, la pensione di coloro che sono nati entro il 31 dicembre 1910 e, entro i limiti stabiliti dalla legge 409 dello scorso febbraio, tutte le altre pensioni rispettando sempre le fasce di età. Solo a queste condizioni la perequazione sarebbe equa e soprattutto democratica perché di democraticità i casi sopracitati non ne hanno affatto. Concedendo ora la perequazione ai soli dirigenti dello Stato si fa una grave offesa a chi non può scioperare e a coloro che sono andati in pensione dal '25 agli oltre 40 anni fa mentre viene rivalutata a quelli che hanno lasciato il servizio tanti anni dopo di loro. Non si può negare che i più danneggiati sono i pensionati più vecchi d'età e proprio a costoro non si può chiedere di aspettare ancora quattro anni per la rivalutazione. E proprio per que-

PREVIDENZA
Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA
 Rino Bonazzi, Ottavio Di Loreto,
 Angelo Mazzieri e Nicola Tischi

to la guerra era un adolescente
Attilio Maniscalco
 Catania

Non è possibile, in poco spazio, rispondere alle numerose questioni che solleva l'interrogazione. Ma, intanto, perché scrivi che «fino ad oggi non si è visto niente» e poi citi il recente provvedimento per la perequazione delle pensioni dimostrando di sapere che qualcosa si è ottenuto? È vero che a regime si andrà dal 1° gennaio 1994 (tra poco più di due anni e mezzo) ma si tratta di oltre 9.000 miliardi l'anno ripartiti su quasi 6,5 milioni di pensionati. È senz'altro ingeneroso, nei confronti dei milioni di pensionati che hanno partecipato alle numerose manifestazioni a sostegno della vertenza, definire «niente» quel risultato. È inutile invocare più equità - appellandosi anche a qualche articolo della Costituzione - se poi non si valuta adeguatamente quello che, nonostante tutto, si riesce a conquistare.

Per quanto riguarda la Corte costituzionale, al di là del giudizio che si può esprimere sulle sentenze che emette è da tener presente che si pronuncia sulle questioni che le vengono sottoposte. È il governo che deve elaborare e sottoporre al Parlamento una proposta di riforma e qualificazione del sistema pensionistico per realizzare più equità.

L'aspetto negativo della vertenza per la perequazione delle pensioni è la non conquista di un adeguato meccanismo per l'aggiornamento delle pensioni alla dinamica delle retribuzioni reali perché ostacolato dal governo e dalla maggioranza parlamentare. Se non si riuscirà a realizzare tale meccanismo entro breve tempo si dovrà incominciare a pensare ad una nuova vertenza per una nuova rivalutazione delle pensioni che nel frattempo avranno perso parte del loro potere di acquisto (altro che auspicare più equità della Consulta). Per quanto riguarda l'assegno per ex com-

battenti ed assimilati, con l'art. 6 della legge n. 544/88 - quale risultato positivo di una lunga battaglia condotta dai Sindacati dei Pensionati e dai gruppi parlamentari dell'allora Psi - è stabilito che i titolari di pensione avuti decorrenza anteriore al 7 marzo 1968 hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione reversibile del rispettivo trattamento di pensione, determinato secondo le norme ordinarie, nella misura di L. 30.000 mensili».

Contenzioso con il Tesoro per la trattenuta di tre milioni

Gli uffici del Tesoro mi hanno chiesto in restituzione la somma di oltre tre milioni in quanto si sono accorti che erano stati pagati in modo errato gli aumenti stabiliti dalla legge 141 del 1985. Ho protestato facendo presente la mia assoluta buona fede, che è anche tutelata dal testo unico delle norme sulle pensioni statali, ma non c'è stato verso di convincerli. Sulla pensione mi viene effettuata una trattenuta di circa 150mila lire al mese. Posso ricorrere con speranza di vincere?

Renato Sirabella
 Roma

Poiché l'art. 7 della legge n. 141/85 ha stabilito la riliquidazione del trattamento di quiescenza, l'aumento attribuito in base a tale norma non può essere stato determinato con provvedimento formale registrato.

L'errore, che ha prodotto l'indebito di 3 milioni, deve essere stato evidenziato con altro provvedimento formale con il quale è stato «modificato o revocato» il precedente provvedimento attuativo dell'art. 7 della Legge 141/85. Se costoro le cose nemmeno che sia possibile impugnare il provvedimento di recupero dei 3 milioni appellandosi all'art. 206 del T.U. anche alla luce della corretta interpretazione determinata con il comma 1 art. 3 della Legge n. 428/85. Per il contenzioso è opportuno che ti faccia assistere dallo Spi-Cgil o dall'Inca-Cgil.

LE NUOVE REGOLE DEL MERCATO DEL LAVORO

Cassa integrazione straordinaria	La richiesta viene presentata al Cipi da parte di aziende con più di 15 dipendenti. L'impresa indica il programma di ristrutturazione e riconversione che ha durata biennale. Possono essere concesse due proroghe in un anno.
Tempi di decisione	La decisione del Cipi deve avvenire entro 90 giorni dalla presentazione della domanda. Entro i successivi 10 giorni il ministero del Lavoro autorizza il pagamento della Cig.
Durata della cassa integrazione straordinaria	Per ogni lavoratore la Ciga non potrà durare più di 36 mesi nell'arco di 5 anni. Viene introdotta la regola della rotazione tra i dipendenti messi in cassa integrazione.
Mobilità	L'impresa che gode del trattamento di Cig che ritiene di non poter risolvibile tutti i dipendenti può ricorrere alla procedura per la messa in mobilità, previa comunicazione ai sindacati. Sono previsti i criteri generali per la scelta dei lavoratori da porre in Cig che in mobilità.
Durata del trattamento di mobilità	I lavoratori in mobilità avranno diritto ad una indennità per un periodo massimo di 12 mesi, elevato a 24 mesi per chi abbia compiuto i quarant'anni e a trentasei per chi è oltre i cinquant'anni. Nelle aree del Mezzogiorno tali periodi sono aumentati di un anno. L'indennità di mobilità è pari al trattamento di cassa integrazione straordinaria per tutta la durata del primo anno, nei mesi successivi fino al 30° è ridotta al 80%.
Reimpiego	Vengono introdotte facilitazioni per il reimpiego dei lavoratori in lista di mobilità, della Gepi e dell'Inps. È possibile richiedere una anticipazione totale della stessa.
Benefici sulla pensione	I periodi di godimento dell'indennità di mobilità sono sconosciuti utili per il diritto alla pensione e per la determinazione dell'importo della stessa.
Prepensionamenti	Viene introdotta una nuova fattispecie collegata al requisito dei trent'anni di contribuzione. Viene inoltre mantenuta fino al termine del 1991 la vecchia normativa per quanto attiene ai settori della siderurgia e della cantieristica. La nuova legge non prevede nessun altro tipo di prepensionamento anticipato.
Licenziamenti per riduzioni di personale	È stabilita una procedura analoga a quella prevista dall'accordo interconfederale vigente. Tale procedura riguarderà i casi di riduzione superiori a 5 lavoratori nell'arco di 4 mesi.
Avvicinamento al lavoro	Viene generalizzata la chiamata nominativa con l'obbligo di una quota pari al 12% di lavoratori appartenenti alle categorie «deboli» del mercato del lavoro nonché del rispetto della legge sulle assunzioni obbligatorie.

Nei giorni scorsi è stata finalmente approvata dalla commissione Lavoro della Camera dei deputati la legge di riforma della Cassa integrazione, che comprende anche altre normative sul mercato del lavoro. Il Gruppo comunista Pds che si è fortemente impegnato prima per migliorare il testo pervenuto dal Senato poi per difendere i miglioramenti apportati, ha votato a favore.

Il voto favorevole non significa tuttavia adesione scritta al provvedimento né tanto meno sottovalutazione dei limiti in esso contenuti. Fra questi l'indirizzo culturale che conferma una tendenza centralistica del processo decisionale a livello ministeriale che mortifica il ruolo delle Commissioni regionali per l'impiego e soprattutto quello delle Regioni sempre più coinvolte nei processi di crisi e di salvaguardia dell'occupazione.

La legge, inoltre, riguarda soltanto le imprese con più di 15 dipendenti, se, da un lato, questo è un passo avanti rispetto alla prassi vigente che esclude quelli con meno di 50 dipendenti resta comunque non tutelata una parte di notevole importanza del tessuto economico-produttivo del nostro Paese.


Per quanto riguarda i prepensionamenti, mentre proseguirà fino al '91 la vecchia normativa per i settori della siderurgia e della cantieristica, la nuova normativa con i limiti settoriali e quantitativi definiti (11 mila dipendenti) lascerà senza risposta molte situazioni ove esistono le ipotesi di sospensione del lavoro (vedi Alitalia, Stock, Buitoni, ecc.). Un emendamento presentato dal Pds volto a stabilire un raccordo fra la vecchia e la nuova normativa è stato respinto con motivazioni di copertura finanziaria.

Il Pds si è fermamente opposto all'abbassamento al 12% della percentuale riservata alle fasce deboli del mercato del lavoro, e considera ingiustificabile la soppressione delle norme destinate alla salvaguardia dei livelli di occupazione femminile, soppressione introdotta da un emendamento del relatore appoggiato dal Psi e dalla Dc, in netta contraddizione con la filosofia della stessa commissione Lavoro.

Nonostante i limiti citati, questo provvedimento risulta necessario in quanto permette di superare lo stato di pressoché totale disoccupazione da parte del governo nella concessione

Sabato 15 giugno con l'Unità
4° fascicolo: «Sud Africa»

nel fascicolo:
 le modalità
 per ricevere
 gratuitamente
 i primi 3 numeri
ISLAM
CURDI
IRAQ



A settembre
 il raccogliatore
 per realizzare
 il 1° volume
 dell'enciclopedia della
«STORIA dell'OGGI»